

*Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro  
per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trento.*

*Il giorno lunedì, 6 ottobre 2008, in Trento*

*tra*

*la Confagricoltura del Trentino, rappresentata dal Direttore, signor Diego Coller, assistito dal signor Giuseppe Giugno,*

*la Coldiretti della provincia di Trento, rappresentata dal Direttore, signor Danilo Merz, assistito dal signor Mauro Fiamozzi,*

*la Confagricoltori del Trentino, rappresentata dal Direttore, signor Massimo Tomasi, assistito dal signor Stefano Gasperi*

*e*

*la FAI-CISL, rappresentata dal Segretario, signor Tiziano Faes*

*la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario, signor Stefano Montani*

*la UILA-UIL, rappresentata dal Segretario, signor Giovanni Galluccio*

*premesso che:*

*in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.2 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti,*

*viene siglato il presente accordo di rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Trento,*

*a copertura del biennio decorrente dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009,*

*per la parte economica, e del quadriennio decorrente dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, per quella normativa.*

*Art. 8 - Manodopera addetta alle operazioni di raccolta*

*Al punto a) viene aggiunto:*

*Relativamente alla manodopera adibita alla raccolta dei piccoli frutti si precisa che la tariffa di raccolta trova applicazione solo nei confronti di lavoratori che non superino le 75 giornate lavorative annue.*

*Sempre limitatamente alle colture di piccoli frutti vengono stabilite le seguenti nuove tariffe per:*

- 1) addetti che oltre alla raccolta svolgono mansioni ad essa preliminari o complementari, trapianto e pulizia delle piante.*

2) *addetti che, oltre alle operazioni al punto precedente svolgono anche attività di predisposizione dei siti di produzione.*

*Dette tariffe saranno annualmente concordate con le modalità e alle scadenze previste per quelle di raccolta.*

*Al punto c) viene soppresso*

*“Sono quindi esclusi da tali retribuzioni i lavoratori a tempo determinato che, nell’anno precedente, vantino almeno 51 giornate contributive nella stessa azienda, compresa la raccolta.”*

*Art. 9 - Contratto individuale*

*Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro stipulato ai sensi delle lettere b) e c) degli articoli 18 e 19 del CCNL, dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato ai sensi del primo comma dell’articolo 20, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.*

*Art.13 - Attrezzi e indumenti da lavoro.*

*Viene elevato a 150 euro annue il controvalore degli indumenti di lavoro (tuta e scarponi) qualora gli stessi non vengano forniti dall’azienda.*

*Art.15 - Classificazione degli operai agricoli e dei lavori.*

*Vengono individuate le seguenti figure professionali da inquadrare come segue:*

- come specializzati super : cuoco di struttura agrituristica,  
guardiapesca, abilitato all’ uso di storditore elettrico*
- come specializzati : aiuto cuoco di struttura agrituristica, guardiapesca*
- come qualificati : cameriere di struttura agrituristica*
- come comuni : lavapiatti di struttura agrituristica*

*Art.17 - Orario di lavoro*

*A richiesta della lavoratrice madre o del lavoratore padre, nei primi tre anni di vita del figlio è concessa la trasformazione a part-time, con un minimo di 24 ore settimanali, del rapporto di lavoro.*

*Art.21 - Ferie*

*Per i giovani dai 16 ai 18 anni, il periodo di ferie è stabilito in 30 giorni lavorativi.*

*Art.22 Interruzioni - Recuperi*

*All’operaio a tempo determinato che, in mancanza di diverse disposizioni aziendali, presentatosi al lavoro, non possa svolgere - per cause a lui non imputabili - la propria attività lavorativa per almeno quattro ore, sarà comunque garantito il pagamento di un’ora di retribuzione o, se inferiore, la frazione oraria mancante al completamento delle quattro.*

*Art.23 - Permessi Straordinari e congedi parentali*

*In caso di nascita di un figlio è riconosciuta al lavoratore padre una giornata di permesso retribuito*

*Ai sensi della legge 8 marzo 2000 i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno anche in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.*

*Art.26 - Retribuzione*

*Viene concordato un aumento da applicarsi alle retribuzioni in vigore al 31/12/2007 nelle seguenti misure:*

- 3,6 per cento - che assorbe quanto già corrisposto a titolo di indennità di vacanza contrattuale - con decorrenza 01 settembre 2008*
- 3,6 per cento, con decorrenza 01 gennaio 2009*

*A copertura del periodo 01/01/2008 - 31/08/2008 viene corrisposta la somma di 200,00 euro, una tantum, indipendentemente dalla qualifica.*

*Art. 56 Organismo Bilaterale*

*Con riferimento all'art. 88 del vigente CCNL, le parti si impegnano a costituire con atto pubblico l'organismo bilaterale provinciale, con lo scopo di promuovere un sistema di formazione professionale continua, anche in materia di sicurezza, in convenzione con Foragri e a realizzare l'osservatorio provinciale previsto dal CCNL medesimo.*

\*\*\*

*Per quanto non previsto dal presente accordo, le parti dichiarano di recepire integralmente quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 6 luglio 2006, con particolare riferimento agli articoli per i quali non è demandata una regolamentazione alla contrattazione provinciale.*

*Letto, approvato e sottoscritto:*

*p. Confagricoltura del Trentino, il Direttore, signor Diego Coller .....*

*p. Coldiretti della provincia di Trento, il Direttore, signor Danilo Merz .....*

*p. Confagricoltori del Trentino, il Direttore, signor Massimo Tomasi .....*

*e*

*p. FAI-CISL, il Segretario, signor Tiziano Faes .....*

*p. FLAI-CGIL, il Segretario, signor Stefano Montani .....*

*p. UILA-UIL, il Segretario, signor Giovanni Galluccio .....*